

STATUTO FONDAZIONE BARAVALLE ETS

Art. 1 - Denominazione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Baravalle – Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "Fondazione B - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la Fondazione). L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Carmagnola (TO).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali la Fondazione è iscritta.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ma scopo esclusivo di pubblica utilità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del d. lgs. 117/2017;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare la Fondazione perseguirà i seguenti scopi:

- la diffusione, in ogni forma possibile (es. volumi, pubblicazioni, documentari, interviste, seminari, convegni, eventi pubblici, etc.) di opere che abbiamo come tema l'ETICA nella gestione della *Res Publica*, nelle attività socio-economiche, nelle religioni e nella Fede;
- la realizzazione di progetti aventi come scopo la tutela e la salvaguardia di persone svantaggiate e che vivono di grave disagio socio-economico e sanitario;
- la collaborazione all'organizzazione di raccolte fondi a scopo umanitario, scientifico e medico per la salvaguardia della vita umana;
- la creazione e gestione di progetti per lo sviluppo economico di aree rurali ed industriali allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche di lavoratori;

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, la Fondazione si propone, in particolare, il sostegno di progetti di valore etico, promuovendo la conoscenza e il rispetto dei principi universalmente riconosciuti come tali, e perseguendo obiettivi di salvaguardia e tutela della figura umana.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, tra cui attività commerciali, immobiliari, produttive ed imprenditoriali in genere.

Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Art. 4 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, così come previsto dall'art. 16 D.lgs. 117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1 D.lgs. 117/2017.

Art. 6 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione di euro 30.000 (trentamila) conferita a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 9 - Fondatori

Sono Fondatori:

- Luca Baravalle, nato a Carmagnola (TO) l'08 giugno 1982, C.F. BRVLCU82H08B791R, e residente in Cherasco (CN), via Frascetta n.10.

- Caterina Tuninetti, nata a Carmagnola (TO) il 17 dicembre 1943, C.F. TNNCRN43T57B791P, e residente in Carmagnola (TO), via G. Viglione n.9.
- Andreina Tuninetti, nata a Carmagnola (TO) il 31 gennaio 1948, C.F. TNNNRN48A71B791D, e residente in Carmagnola (TO), via F.lli Boasso n.22.

Ciascun Fondatore può designare, anche in via testamentaria, la persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto, e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore decaduto o deceduto non abbia proceduto alla designazione di cui al precedente comma, saranno i Fondatori superstiti, qualora lo ritengano necessario, con voto assunto a maggioranza, a procedere alla designazione di persona destinata a subentrare in vece del Fondatore decaduto o deceduto nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.

Spetta ai Fondatori, con voto assunto a maggioranza:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'Organo di Controllo;
- la determinazione degli emolumenti per i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, come sopra nominati, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 lettera a) del D.lgs. 117/2017.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e i Vice Presidenti
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei conti o la società di revisione, ove nominati.

Tutte le cariche, oltre agli eventuali emolumenti di cui all'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 11 – Organo di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tra i quali il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Il primo Consiglio, nominato in sede di costituzione della Fondazione, avrà durata di anni cinque, mentre i successivi di anni tre.

Gli amministratori durano in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio, e cessano alla data di approvazione del bilancio di esercizio e possono essere riconfermati.

Se per qualsiasi motivo un amministratore viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, i Fondatori possono provvedere alla sua sostituzione per la restante parte del mandato.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente.

Esso si riunisce due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due amministratori.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli amministratori, al Segretario Generale, se nominato, ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli amministratori, il Segretario Generale, se nominato, e tutti i componenti l'Organo di Controllo.

Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 13 - Validità - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona scelta dai presenti.

Art. 14 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

a) all'elezione, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale;

- b) alla nomina del revisore legale o della società di revisione, qualora necessario;
- c) alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico che abbia il compito di provvedere all'elargizione di premi e borse di studio;
- d) all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e entro il mese di aprile del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale;
- e) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo le rendite fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;
- f) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- g) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;
- h) alla erogazione dei fondi;
- i) al conferimento al Segretario Generale dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione dei suoi emolumenti;
- l) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, per il Vice Presidente e per i Consiglieri;
- m) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- n) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- o) alla stipula di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- p) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- q) a eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo, alle finalità, e ai diritti dei fondatori;
- r) allo scioglimento e alla richiesta di estinzione della Fondazione nonché alla nomina del/i liquidatore/i;
- s) all'apertura di sedi operative in Italia e all'Estero;
- t) alla nomina dei responsabili delle eventuali sedi operative, attribuendo e revocando loro i necessari poteri;
- u) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Art. 15 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 – Segretario Generale

Il Segretario Generale cura, sotto la direzione del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra il personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi e partecipa alle riunioni di Consiglio in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Qualora non si proceda alla nomina del Segretario Generale, le sue funzioni, con tutto quanto ne consegue ai sensi del presente Statuto, sono svolte dal Presidente o da altro amministratore designato dal Consiglio stesso.

Art. 17 - Organo di Controllo

I Fondatori nominano l'Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della stessa; in tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno i Fondatori nominano un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 4 volte consecutive.

Art. 19 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 – Guida Spirituale

Spetta ai Fondatori, qualora lo desiderino, designare o revocare, a maggioranza semplice, una Guida Spirituale, a cui la Fondazione potrà ispirarsi nell'espletamento dei propri scopi.

Art. 21 - Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento cessazione o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà destinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione che nomina il/i liquidatore/i, ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017.

Art. 22 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.